

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA TUTELA ED IL BENESSERE ANIMALE

TITOLO I – PRINCIPI

- ART. 1 - PROFILI ISTITUZIONALI
- ART. 2 - VALORI ETICI E CULTURALI
- ART. 3 - COMPETENZE DEL SINDACO
- ART. 4 - TUTELA DEGLI ANIMALI
- ART. 5 - ASSOCIAZIONI ED ENTI DI PROTEZIONE ANIMALE

TITOLO II - DEFINIZIONI ED AMBITO DI APPLICAZIONE

- ART. 6 - DEFINIZIONI
- ART. 7 - AMBITO DI APPLICAZIONE
- ART. 8 - ESCLUSIONI

TITOLO III - DISPOSIZIONI GENERALI

- ART. 9 - DETENZIONE DI ANIMALI
- ART. 10 - MANCATO BENESSERE E MALTRATTAMENTO DI ANIMALI
- ART. 11 - FAUNA SELVATICA E MINORE
- ART. 12 - ABBANDONO DI ANIMALI
- ART. 13 - AVVELENAMENTO DI ANIMALI
- ART. 14 - ACCESSO DEGLI ANIMALI SUI SERVIZI DI TRASPORTO PUBBLICO
- ART. 15 - OBBLIGO DI RACCOLTA DEIEZIONI
- ART. 16 - ACCATTONAGGIO CON ANIMALI
- ART. 17 - DIVIETO DI OFFRIRE ANIMALI IN PREMIO, VINCITA, OPPURE OMAGGIO
- ART. 18 - OBBLIGHI DEGLI ALLEVATORI O POSSESSORI DI ANIMALI A SCOPO DI COMMERCIO E DEI RESPONSABILI DELLE PENSIONI DI ANIMALI DA COMPAGNIA. ESPOSIZIONE DI ANIMALI NEGLI ESERCIZI COMMERCIALI
- ART. 19 - MANIFESTAZIONI PROMOSSE DA ASSOCIAZIONI AVENTI FINALITÀ ZOOFILIE, DI VOLONTARIATO O DI PROMOZIONE SOCIALE
- ART. 20 - SPETTACOLI, COMPETIZIONI, ESIBIZIONI, GARE E INTRATTENIMENTI CON L'UTILIZZO DI ANIMALI

TITOLO IV – CANI

- ART. 21 - DETENZIONE

- ART. 22 - CARATTERISTICHE DELLE STRUTTURE DI RICOVERO
- ART. 23 - ATTIVITÀ MOTORIA
- ART. 24 - CONDUZIONE
- ART. 25 - AREE E PERCORSI DESTINATI AD ATTIVITÀ DI SGAMBAMENTO DEI CANI
- ART. 26 - CANI GUIDA DI PERSONE NON VEDENTI
- ART. 27 - CENTRI ADDESTRAMENTO ED EDUCAZIONE CANI
- ART. 28 - STRUTTURA COMUNALE PER IL RICOVERO DI CANI RANDAGI
- ART. 29 - CANI ADOTTATI DA STRUTTURE PUBBLICHE E PRIVATE

TITOLO V – GATTI

- ART. 30 - DEFINIZIONI
- ART. 31 - STRUTTURA COMUNALE PER IL RICOVERO DI GATTI
- ART. 32 - GATTI DI PROPRIETÀ
- ART. 33 - COLONIE FELINE
- ART. 34 - ALIMENTAZIONE DEI GATTI LIBERI

TITOLO VI - CONIGLI DA COMPAGNIA – FURETTI

- ART. 35 - DETENZIONE
- ART. 36 - CARATTERISTICHE DELLE GABBIE

TITOLO VII – UCCELLI

- ART. 37 - DETENZIONE
- ART. 38 - CARATTERISTICHE DELLE GABBIE
- ART. 39 - PROTEZIONE DEGLI UCCELLI MINACCIATI O IN VIA DI ESTINZIONE
- ART. 40 - CONTROLLO DEI COLOMBI IN AMBITO URBANO

TITOLO VIII - ANIMALI ACQUATICI - ANFIBI – RETTILI

- ART. 41 - CARATTERISTICHE E DIMENSIONI DI ACQUARI – TERRACQUARI E TECHE
- ART. 42 - COMMERCIALIZZAZIONE DEI PRODOTTI DELLA PESCA VIVI

TITOLO IX - ANIMALI ESOTICI

- ART. 43 – DETENZIONE

TITOLO X - PET THERAPY

ART. 44 - TERAPIE ASSISTITE CON L'IMPIEGO DI ANIMALI

TITOLO XI - DISPOSIZIONI FINALI

ART. 45 - SANZIONI

ART. 46 - VIGILANZA

ART. 47 - ENTRATA IN VIGORE

Titolo I - I PRINCIPI

Art. 1 - Profili istituzionali

1. Il Comune nell'ambito dei principi fissati dalle leggi e dal proprio statuto, promuove la presenza degli animali nel proprio territorio quale elemento fondamentale dell'ambiente, nel rispetto delle caratteristiche naturali, fisiche ed etologiche; riconosce a tutte le specie animali il diritto a un'esistenza compatibile con le caratteristiche biologiche ed etologiche proprie della specie di appartenenza.
2. Il Comune riconosce nella salvaguardia di ogni specie animale uno strumento utile finalizzato a promuovere il rispetto e la tolleranza verso tutti gli esseri viventi.
3. Al fine di favorire una corretta convivenza tra esseri umani e animali e tutelare la salute pubblica e l'ambiente, il Comune promuove iniziative di sensibilizzazione e interventi rivolti al corretto rapporto e gestione degli animali per una giusta e sana convivenza fra specie umana e specie animali, all'adozione degli animali abbandonati e alla prevenzione del randagismo.
4. Il Comune promuove iniziative dirette ad incentivare il rispetto degli animali ed una maggiore fruibilità dei luoghi e dei locali pubblici da parte dei cittadini e dei loro animali da compagnia.
5. Le modifiche degli assetti del territorio dovranno tenere in considerazione anche gli habitat cui gli animali sono legati per la loro esistenza.

Art. 2 - Valori etici e culturali

1. Il Comune riconosce la libertà di ogni cittadino ad esercitare, in modo singolo o associato, le attività connesse con l'accudimento e la cura degli animali quale mezzo idoneo a contribuire allo sviluppo della personalità ed in grado di attenuare le difficoltà espressive e di socializzazione, soprattutto nelle fasi dell'infanzia e della terza età.
2. Il Comune promuove l'educazione al rispetto e alla tutela degli animali.

Art. 3 - Competenze del Sindaco

1. Al Sindaco, spetta la vigilanza sull'osservanza delle leggi e delle norme relative alla protezione degli animali, nonché l'attuazione delle disposizioni previste nel presente Regolamento anche mediante l'adozione di specifici provvedimenti applicativi.
2. Il Sindaco, esercita funzioni di vigilanza sulle specie animali presenti stabilmente nel territorio del Comune.
3. Il Sindaco, per comprovati motivi d'urgenza, adotta le specifiche ordinanze previste dalla normativa.

Art. 4 - Tutela degli animali

1. Il Comune promuove e disciplina la tutela degli animali da affezione, condanna gli atti di crudeltà, i maltrattamenti ed il loro abbandono.
2. Il Comune si adopera altresì a diffondere e promuovere l'attuazione delle garanzie giuridiche attribuite agli animali dalla legislazione vigente.
3. Il Comune tutela gli animali d'affezione che vivono in libertà e ne vieta l'utilizzo, il commercio e la cessione gratuita a fini di sperimentazione.

Art. 5 - Associazioni ed Enti di protezione animale

1. Le Associazioni di protezione animale, le associazioni zoofile e le associazioni di protezione ambientale operanti sul territorio comunale, nonché gli altri soggetti il cui statuto preveda precisi compiti di protezione animale, possono collaborare con il Comune per sviluppare il benessere delle popolazioni degli animali urbanizzati e migliorare i rapporti fra uomo e animale.

Titolo II - DEFINIZIONI ED AMBITO DI APPLICAZIONE

Art. 6 – Definizioni

Al fine del presente Regolamento si intendono:

1. **Animali da Compagnia o da Affezione:** qualunque tipo di animale tenuto, o destinato a esserlo, dall'uomo esclusivamente per compagnia o affezione, e comunque senza fini produttivi o alimentari, compresi:
 - gli esemplari tenuti per tali fini, appartenenti a specie esotiche,
 - i cani per disabili, gli animali da pet-therapy e da riabilitazione, gli animali impiegati nelle pubblicità.
2. **Animali Selvatici:** animali appartenenti a specie delle quali esistono popolazioni viventi, stabilmente o temporaneamente, in condizioni di naturale libertà sul territorio nazionale.
3. **Animali Esotici:** animali appartenenti a specie alloctone delle quali esistono, nei paesi di origine, popolazioni selvatiche viventi in condizioni di naturale libertà e delle quali non esistono popolazioni stabilizzate in ambiente naturale sul territorio nazionale.
4. **Fauna Minore:** comprende tutte le specie animali, tutelate ai sensi della LR 15/2006, di cui esistono popolazioni viventi stabilmente o temporaneamente in condizioni di naturale libertà, compresi i micro mammiferi e i chiroteri e con esclusione degli altri vertebrati omeotermi.
5. **Benessere Animale:** "Il benessere di un singolo animale è caratterizzato da uno stato di completa salute mentale e fisica che denota il suo vivere in armonia con l'ambiente." (Hughes)
Il benessere va commisurato alle caratteristiche fisiologiche e comportamentali delle specie e razze animali considerate, pertanto non è possibile valutarlo o promuoverlo in modo intuitivo o protettivo, occorre conoscere le caratteristiche sopra specificate per adeguare le azioni ai rispettivi bisogni, promuovendo un rapporto uomo-animale che sia equilibrato e consapevole.

Art. 7 – Ambito di Applicazione

1. Le norme di cui al presente Regolamento si applicano a tutte le specie animali che si trovano o dimorano, stabilmente o temporaneamente, sul territorio comunale.

Art. 8 – Esclusioni

1. Le norme di cui al presente Regolamento non si applicano:
 - a) alle attività economiche inerenti all'allevamento di animali ad uso zootecnico o ad esso connesse;
 - b) alle specie selvatiche il cui prelievo o detenzione è regolato da specifiche disposizioni normative, in particolare riguardanti l'esercizio della caccia e della pesca

- c) alle attività di disinfestazione e derattizzazione ed a quelle di contenimento di animali infestanti o dannosi, purché effettuati con metodi autorizzati che assicurino la tutela di animali non bersaglio.
- d) alle attività di studio e sperimentazione come disciplinate dalla normativa
- e) nei casi d'inquinamento acustico delle attività economiche relative ad allevamento, detenzione, commercio, vendita e cura degli animali;
- f) a tutte quelle altre attività autorizzate da specifiche norme legislative.

Titolo III - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 9 - Detenzione di animali

1. Il proprietario o il detentore a qualsiasi titolo dell'animale è civilmente e penalmente responsabile di ogni azione dello stesso.
2. I proprietari o i detentori devono prevenire comportamenti dell'animale che arrechino disturbo o pericolo alla collettività e/o danni alle cose.
3. Chiunque detenga a qualsiasi titolo un animale, è tenuto ad adottare ogni precauzione per impedirne la fuga e garantire la tutela di terzi.
4. Ogni animale deve essere tenuto a cura del proprietario o del detentore, in adeguate condizioni igienico-sanitarie e di benessere; inoltre dovrà essere curato ed accudito e fatto visitare da medici veterinari ogni qualvolta il suo stato di salute lo renda necessario. Devono essere forniti regolarmente acqua e cibo secondo le specifiche necessarie per età, specie e razza.
5. A tutti gli animali dovrà essere garantita costantemente la possibilità di soddisfare le proprie fondamentali esigenze relative alle specifiche caratteristiche anatomiche, fisiologiche e comportamentali tipiche della specie, razza, uso, attitudine, età e stato fisiologico al quale appartengono.
6. Chiunque detenga a qualsiasi titolo un animale è responsabile anche della sua riproduzione nonché della custodia, salute, benessere e collocazione della prole.
7. Gli animali selvatici o da compagnia, fatte salve le fattispecie regolamentate in modo diverso da specifiche norme, possono essere soppressi esclusivamente da medici veterinari nel rispetto delle norme vigenti. E' vietato sopprimere cucciolate indesiderate.
8. Gli animali che appartengono a specie con abitudini sociali, è preferibile che siano tenuti in coppia, nel rispetto delle caratteristiche etologiche della specie.

Art. 10 – Mancato Benessere e maltrattamento di animali.

1. E' proibito mettere in atto qualsiasi maltrattamento o comportamenti lesivi nei confronti di animali, come percuoterli o sottoporli a eccessivi sforzi e fatiche ingiustificate per l'impiego, specie o età.
2. Non è permesso detenere animali, senza che sia possibile il quotidiano controllo del loro stato di salute, in mancanza di adeguate condizioni igienicosanitarie o privarti dell'acqua e del cibo necessario.

3. E' vietato costringere al contatto fisico o visivo animali appartenenti a specie tra loro incompatibili o animali che per loro natura vivono solitari.
4. Non è possibile detenere animali in spazi ristretti o angusti, salvo per temporanee esigenze sanitarie o per brevi periodi, qualora sia strettamente necessario.
5. E' vietato detenere costantemente animali legati alla catena o al trespolo.
6. E' vietato tenere animali in luoghi che non offrano adeguato riparo dalle intemperie, dagli agenti atmosferici o da eccessivi rumori ed in spazi comunque non compatibili con il loro benessere psicofisico e con le caratteristiche etologiche; è vietato lasciare all'aperto, durante la stagione invernale, specie esotiche tropicali e/o subtropicali o migratrici senza adeguata protezione.
7. Nel caso di ricovero di animali su terrazze o balconi questi devono essere attrezzati in modo tale che, l'animale abbia a sua disposizione un adeguato riparo ed acqua da bere; nel caso non ci sia il riparo all'esterno, l'animale deve poter accedere direttamente all'interno dell'abitazione.
Le deiezioni degli animali devono essere asportate con cadenza congrua, in relazione alla specie ed al numero di animali presenti, e tale da evitare il decadimento delle condizioni igieniche sanitarie; il proprietario deve mettere in atto tutti gli accorgimenti necessari per evitare la formazione di odori sgradevoli e la fuoriuscita di liquidi organici o derivanti dalla pulizia del luogo.
8. E' vietato l'allevamento e l'addestramento finalizzato al combattimento tra animali o ad aumentarne l'aggressività. E' altresì vietato addestrare animali ricorrendo a violenze fisiche e/o comportamentali quali percosse, utilizzo di mezzi dolorosi, costrizioni fisiche che impediscano all'animale di manifestare i comportamenti tipici della specie.
9. Fatte salve le fattispecie regolamentate in modo diverso da apposite norme, è vietato ricorrere all'addestramento di animali appartenenti a specie selvatiche, ancorché legalmente detenuti, a comportamenti innaturali per la specie;
10. E' vietato separare i cuccioli di cani e gatti dalla madre prima dei sessanta giorni di vita, salvo per necessità certificate dal medico veterinario.
11. Sono vietati gli interventi chirurgici destinati a modificare l'integrità o la morfologia di un animale per motivi estetici o finalizzati a scopi non curativi.
Gli interventi chirurgici non finalizzati a scopi curativi, se consentiti ed eseguiti nell'interesse dell'animale, devono essere certificati da un medico veterinario.
12. E' proibita la vendita di animali colorati artificialmente ad esclusione i volatili da mostra non destinati all'alimentazione dell'uomo.
13. E' vietato trasportare animali in condizioni o con mezzi tali da procurare loro, sofferenze, ferite o danni fisici anche temporanei. I mezzi di trasporto o gli appositi contenitori devono essere adeguati alla specie, razza, tipo e numero degli animali e consentire un'adeguata temperatura e ventilazione, la stazione eretta, ovvero la possibilità di sdraiarsi e rigirarsi. In base alla durata del viaggio deve essere assicurato l'apporto idrico e nutritivo appropriato alle esigenze delle specie trasportate.
14. E' vietato trasportare o detenere animali nel baule del veicolo non collegato con l'abitacolo o lasciare animali chiusi in veicoli o rimorchi senza controllo per periodi tali da compromettere il benessere dell'animale.
15. Chi trasporta animali su veicoli deve adottare tutte le misure necessarie a prevenire e a evitare pericoli e/o danni per tutti gli occupanti del veicolo o per i terzi.

16. E' vietato l'uso di animali vivi per alimentare altri animali ad esclusione di quelli per cui non sia possibile altro tipo di alimentazione; in tali casi è comunque sempre vietata l'esposizione al pubblico del pasto.
17. E' vietata la detenzione e l'uso di colle o trappole finalizzata alla cattura di animali selvatici (mammiferi, rettili, anfibi, uccelli) ad esclusione delle operazioni di derattizzazione e di disinfestazione (rif. art.8).
18. E' fatto divieto di detenere animali a chiunque sia stato riconosciuto colpevole di reato di maltrattamento e crudeltà nei confronti di animali.

Art. 11 – Fauna Selvatica e Minore

1. La fauna selvatica è patrimonio indisponibile dello Stato ed è tutelata nell'interesse della comunità nazionale e internazionale.
2. E' fatto divieto sul territorio comunale di molestare, catturare, detenere e commerciare le specie appartenenti alla fauna selvatica o minore, fatto salvo quanto stabilito dalle leggi vigenti e da specifiche autorizzazioni.
3. Sono sottoposte a speciale tutela sul territorio comunale, per la loro progressiva rarefazione, le specie appartenenti alla fauna minore come definita dalla L. R. 15/2006, e in particolare, le specie autoctone di Chiroterri, Micro-mammiferi, Pesci, Rettili, Anfibi, Crostacei sia che si tratti d'individui adulti che di uova o larve ed i relativi microhabitat specifici cui tali specie sono legate per la sopravvivenza;
4. Chi rinviene animali selvatici morti o in difficoltà deve darne prontamente comunicazione alla Centrale Operativa del 118.

Art. 12 - Abbandono di animali

1. E' vietato abbandonare qualsiasi tipo di animale, sia domestico che selvatico, sia esso appartenente alla fauna selvatica autoctona o esotica, in qualunque parte del territorio comunale.
E' fatta salva la liberazione, in ambienti idonei di soggetti appartenenti alle specie di fauna selvatica autoctona, purché autorizzata ai sensi delle normative vigenti.
2. Il mancato ritiro degli animali ritrovati, la mancata comunicazione al comune nei casi di rinuncia di proprietà e la mancanza palese di custodia degli animali posseduti è equiparata all'abbandono.
3. Chiunque sia coinvolto in un incidente stradale con danno a uno o più animali d'affezione, da reddito o protetti, ha l'obbligo di fermarsi e di porre in atto ogni misura idonea ad assicurare un tempestivo intervento di soccorso agli animali che abbiano subito il danno.

Art. 13 - Avvelenamento di animali

1. E' proibito a chiunque, utilizzare in modo improprio, preparare, miscelare e abbandonare esche e bocconi avvelenati o contenenti sostanze tossiche, nocive o irritanti, fatte salve le operazioni di derattizzazione, disinfestazione e diserbo, che devono essere comunque eseguite nel rispetto delle normative e con modalità tali da non nuocere in alcun modo altre specie animali.
2. I medici veterinari, segnalano i casi di sospetto avvelenamento di animali di cui vengano a conoscenza, al Servizio Veterinario AUSL territorialmente competente.
3. Chiunque venga a conoscenza di avvelenamenti o spargimento di sostanze velenose, deve segnalare l'accaduto al Sindaco.

4. Nelle aree interessate dal ritrovamento di bocconi avvelenati o di animali morti per sospetto avvelenamento, il sindaco, potrà emanare temporanei provvedimenti di limitazione delle attività antropiche e di pascolo, al fine di prevenire il pericolo di avvelenamento di altri animali e/o di persone.
Il Sindaco entro quarantotto ore dall'accertamento della violazione provvede ad individuare le modalità di bonifica del terreno e del luogo interessato dall'avvelenamento, prevedendone la segnalazione con apposita cartellonistica, nonché ad intensificare i controlli da parte delle Autorità preposte.

Art. 14 - Accesso degli animali sui servizi di trasporto pubblico

1. E' consentito l'accesso degli animali d'affezione su tutti i mezzi di trasporto pubblico operanti sul territorio comunale secondo le modalità e i limiti previsti dal seguente articolo, nel rispetto delle vigenti norme di legge e di eventuali condizioni previste del gestore del servizio. Gli animali devono in ogni caso essere accompagnati dal proprietario o detentore a qualsiasi titolo.
2. Sui mezzi di trasporto è obbligatorio, per i cani, l'uso del guinzaglio e della museruola o in alternativa del trasportino; i gatti ed altri animali devono essere contenuti in idoneo trasportino.
3. Il proprietario o detentore che conduce animali sui mezzi di trasporto pubblici deve avere cura che gli stessi non sporchino o creino danno alcuno agli altri passeggeri o alla vettura. Chi accompagna l'animale è tenuto a salire sulla vettura munito di attrezzatura atta alla raccolta delle eventuali deiezioni.

Art. 15 - Obbligo di raccolta delle deiezioni

1. Nei luoghi pubblici o di uso pubblico, i conduttori a qualsiasi titolo di animali, hanno l'obbligo di dotarsi d'idoneo strumento per la raccolta degli escrementi solidi prodotti dagli stessi, e nel caso, alla raccolta e corretto smaltimento nei contenitori dei rifiuti solidi urbani.
2. Gli strumenti di raccolta di cui comma precedente devono essere esibiti su richiesta degli incaricati alla vigilanza.
3. Gli obblighi di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, non si applicano alle seguenti categorie di conduttori: non vedenti, ipovedenti, diversamente abili e a conduttori di animali impiegati in attività di pubblica utilità.

Art. 16 - Accattonaggio con animali

1. E' vietato utilizzare animali per l'accattonaggio con l'evidente scopo di richiamare l'attenzione e la compassione dei passanti. In ogni caso è fatto divieto di impiegare per tale pratica:
 - cuccioli di età inferiore ai cinque mesi, anche se in presenza della madre,
 - animali debilitati, malati o in condizioni di sofferenza fisica,
 - animali in evidente stato di gravidanza.

Art. 17 - Divieto di offrire animali in premio, vincita, oppure omaggio

1. E' vietato a chiunque offrire, cedere o regalare animali vivi, in qualità di premio, vincita oppure omaggio in giochi, lotterie od intrattenimenti o comunque in sagre, fiere e in qualsiasi altro tipo di manifestazione o evento.
2. E' vietato utilizzare animali per il pubblico divertimento in contrasto con la normativa vigente, ed in particolare a scopo di scommesse e/o combattimenti.
3. Nei confronti dei soggetti che contravvengono alle disposizioni di cui al comma uno, è ordinata la chiusura o la sospensione dell'attività per l'intera giornata, oltre all'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria di cui al presente regolamento.

Art. 18 - Obblighi degli allevatori o possessori di animali a scopo di commercio e dei responsabili delle pensioni per animali da compagnia. Esposizione di animali negli esercizi commerciali

1. Il commerciante, allevatore, proprietario e/o responsabile della pensione di animali da compagnia, per una corretta gestione e detenzione nell'allevamento e nel commercio, deve adempiere alle indicazioni contenute nella delibera della Giunta Regionale n. 394/2006 relativa alle "Indicazioni tecniche in attuazione alla L. R. n. 5/2005 relativa alla tutela del benessere degli animali" ed eventuali successive integrazioni.
2. E' vietato allontanare dalla madre i cuccioli di cane e gatto sotto i due mesi di età salvo per necessità certificate dal medico veterinario.
3. E' fatto divieto agli esercizi commerciali di esporre animali in vetrina o all'esterno dell'esercizio.
4. E' vietato a tutti gli esercizi commerciali, non indicati per il commercio di animali, utilizzare nei locali e/o all'esterno del punto vendita in cui si svolge l'attività, animali di qualsiasi specie finalizzati a richiamare il pubblico.
Sono esclusi gli animali di proprietà purché tenuti, in aree del locale riparate dal continuo passaggio e dalle correnti d'aria e comunque, secondo i principi e le disposizioni previste dal presente Regolamento.
5. Chi vende animali deve rilasciare all'acquirente un documento informativo attestante i bisogni etologici dell'animale venduto.
Tale documento informativo, per gli animali esotici, deve obbligatoriamente essere esposto nei negozi, nei terrari e nelle fiere, sia da chi vende sia da chi cede e deve contenere le informazioni minime di seguito riportate: nome comune e nome scientifico, dimensioni massime raggiunte dagli esemplari adulti, durata media della vita in cattività, dimensioni minime ed arredi indispensabili per le strutture di ricovero, indicazioni tecniche (gradiente termico, umidità, alimentazione, ecc.) necessarie per il corretto mantenimento.
6. Gli allevatori e i detentori a scopo di commercio di animali sono altresì tenuti a consegnare contestualmente alla cessione o vendita, regolare ricevuta al destinatario riportante la descrizione dell'animale e, ove previsto, i dati identificativi dell'esemplare nonché gli eventuali certificati CITES che accompagnano l'animale.
7. E' vietato cedere o vendere animali da compagnia a minori di anni sedici senza il consenso espresso di chi esercita la podestà sul minore.

Art. 19 - Manifestazioni promosse da Associazioni aventi finalità zoofile, di volontariato o di promozione sociale.

1. Le Associazioni aventi finalità zoofile, di volontariato o di promozione sociale possono organizzare mostre o esposizioni di cani, gatti e altri animali da compagnia, di età inferiore ai quattro mesi, a scopo di adozione di animali ospitati nelle strutture di ricovero.
2. Gli animali dovranno essere esposti in contenitori di sufficiente ampiezza in relazione a specie, razza, età e numero di esemplari.
3. Durante le manifestazioni deve essere garantita dall'organizzatore la reperibilità di un medico veterinario libero professionista.
4. Per lo svolgimento delle manifestazioni previste dal presente articolo, l'organizzatore deve presentare al Comune, apposita istanza di autorizzazione.
5. Spetta al Servizio di Sanità Pubblica Veterinaria dell'Azienda USL territorialmente competente l'espressione del parere sull'idoneità delle strutture e delle attrezzature utilizzate per la manifestazione, nonché l'indicazione delle norme sanitarie che dovranno essere vincolanti per la partecipazione degli animali alle diverse manifestazioni.

Art. 20 - Spettacoli, competizioni, esibizioni, gare e intrattenimenti con l'utilizzo di animali

1. L'allestimento di manifestazioni, mostre, fiere, ed esposizioni, con utilizzo di animali, sono soggette ad autorizzazione Comunale previo parere tecnico del Servizio Veterinario AUSL competente per territorio. Il rilascio di patrocinio è sempre subordinato all'adozione dell'autorizzazione sanitaria temporanea.
2. Il titolare/rappresentante legale, dovrà allegare alle richieste di autorizzazione, oltre all'elenco degli animali che intende esporre o utilizzare durante lo spettacolo, un'autodichiarazione di non avere carichi penali pendenti e di non essere stato riconosciuto colpevole del reato di maltrattamento e crudeltà nei confronti di animali; l'eventuale condanna sarà motivo di diniego delle autorizzazioni.
3. Gli animali utilizzati durante gli intrattenimenti dovranno essere coperti da apposita polizza assicurativa RCT (responsabilità civile verso terzi), che dovrà essere esibita al momento del ritiro dell'autorizzazione sanitaria temporanea. La mancata presentazione è motivo di non concessione dell'autorizzazione
4. E' vietata la partecipazione a manifestazioni espositive di cani e gatti per gli esemplari di età inferiore a quattro mesi, fatte salve le eccezioni previste all'art.19 comma 1.
Gli esemplari di età superiore ai quattro mesi, possono partecipare a dette manifestazioni a condizione che abbiano idonea copertura vaccinale per le malattie individuate dalle autorità sanitarie territoriali.
5. Lo svolgimento dell'attività circense e/o delle mostre itineranti, con animali al seguito, è consentito nel rispetto dei requisiti e delle disposizioni previste dalla Legge n. 150/92 e successive modifiche, L. R. n. 5/2005 nonché dalla Delibera di Giunta Regionale n. 647/2007.
6. E' consentito l'attendamento ai circhi aventi animali selvatici e/o esotici al seguito, esclusivamente se detengono specie espressamente individuate nella DGR n 647/2007 e sempre che ne rispettino i requisiti strutturali indicati in allegato B
7. In ogni caso, il Comune si riserva la facoltà di negare l'autorizzazione di cui al presente articolo ovvero di revocarla per garantire la tutela e il benessere degli animali al seguito e/o laddove sia riscontrato il difetto dei requisiti tecnici previsti dalle leggi regionali.
8. Il Comune potrà negare l'autorizzazione di attendamento nel caso in cui, dal controllo documentale del registro di carico e scarico degli animali CITES, risultino nuove acquisizioni, cessioni, o nascite con data di registrazione successiva all'entrata in vigore del presente regolamento, di animali in via di estinzione o il cui modello gestionale non è compatibile con la detenzione in una struttura mobile ed in particolare: primati, delfini, lupi, orsi, grandi felini, foche, elefanti, rinoceronti, ippopotami, giraffe, rapaci.

TITOLO IV – CANI

Art. 21 – Detenzione

1. I proprietari dei cani, gli allevatori e i detentori di cani a scopo di commercio, sono tenuti ad iscrivere i propri animali all'anagrafe canina del Comune di residenza, entro trenta giorni dalla nascita dell'animale o da quando ne vengono, a qualsiasi titolo, in possesso e comunque prima della vendita o cessione.
2. I proprietari dei cani, entro trenta giorni dalla data d'iscrizione, sono tenuti a provvedere all'identificazione degli animali, mediante microchip fornito dal Comune.
L'identificazione può essere eseguita da Veterinari Liberi Professionisti o dal Servizio Veterinario dell'AUSL.

I proprietari dei cani, entro sette giorni dall'avvenuta identificazione, sono tenuti a trasmettere all'Anagrafe Canina l'attestazione veterinaria di identificazione trattenendo l'originale quale documento ufficiale di adempimento agli obblighi di legge.

3. I Veterinari Liberi Professionisti accreditati o il Servizio di Sanità Pubblica Veterinaria dell'Ausl potranno effettuare contestualmente l'iscrizione all'anagrafe regionale, l'identificazione e la trasmissione del certificato di avvenuta identificazione .
4. I proprietari sono tenuti a segnalare all'Anagrafe Canina o in alternativa ai Veterinari accreditati o al Servizio di Sanità Pubblica Veterinaria dell'Ausl:
 - la cessione definitiva o la morte dell'animale, nonché l'eventuale cambio di residenza entro quindici giorni
 - lo smarrimento o la sottrazione del cane entro tre giorni.
5. E fatto obbligo a chiunque detenga un cane a qualsiasi titolo, di dare adeguata segnalazione della presenza all'interno di giardini di proprietà confinanti con la pubblica via o con aree pubbliche, mediante l'apposizione di cartelli di avvertimento sul limite della proprietà.

Art. 22 – Caratteristiche delle strutture di ricovero

1. I cani devono essere tenuti in strutture idonee dal punto di vista igienicosanitario, atte a garantire un'adeguata contenzione degli animali e a soddisfare le esigenze psico-fisiche degli stessi.
2. Fermo restando che i cani dovrebbero stare il più possibile liberi e con il proprietario, nella necessità di contenerli, devono essere custoditi in appositi recinti o in mancanza di questi, alla catena.
3. Il recinto in cui ospitare il cane, deve avere una superficie adeguata alla mole dell'animale, e comunque in nessun caso inferiore ai sei metri quadri, secondo le seguenti classi di peso:
 - 6 mq fino a 10 kg
 - 9 mq per cani compresi fra gli 11 e i 30 kg di peso
 - 13 mq per cani oltre i 30 kgNel caso di recinti contenenti più soggetti, le dimensioni devono essere aumentate di cinque metri quadri per ogni cane in più presente contemporaneamente nel recinto, cucciolate escluse.
4. Se indispensabile l'uso della catena, questa deve essere adeguata alla mole del cane, assicurando il libero movimento, la possibilità di raggiungere comodamente i contenitori dell'acqua, del cibo ed entrare e rigirarsi in un'adeguata cuccia. La catena, munita di moschettoni rotanti alle due estremità, dovrà essere agganciata, con un gancio scorrevole, a un cavo aereo della lunghezza minima di cinque metri, posto a non meno di due metri da terra.
In alternativa, qualora non vi sia altra soluzione, è possibile utilizzare la catena come in precedenza descritta, fissata a terra o a una parete a non più di un metro di altezza. E' comunque vietato l'uso del collare a strozzo.
5. I recinti e le superfici a disposizione dei cani alla catena, vanno posti in luoghi non soggetti a ristagni d'acqua o che possano essere nocivi per la salute dell'animale, devono disporre di zone sia ombreggiate che soleggiate in modo che l'animale possa raggiungere indifferentemente l'una o l'altra zona ed essere dotati di cuccie da collocare nella parte più riparata e coperta. Le feci e le urine devono essere asportate con frequenza tale da garantire la corretta igiene.
6. La cuccia deve essere adeguata alle dimensioni dell'animale per permettere la posizione eretta e la possibilità di girarsi su se stesso, sufficientemente coibentata, con il tetto impermeabilizzato, chiusa su tre lati, rialzata da terra e coperta da una tettoia adeguata conforme alla normativa urbanistica comunale vigente.
L'area prospiciente l'entrata della cuccia deve essere provvista di uno strato di materiale drenante, non abrasivo o di pavimentazione facilmente lavabile.

7. In ogni caso dovrà essere garantito l'accesso continuo all'acqua, mantenuta in contenitore pulito, collocato all'ombra e in modo tale da non poter essere ribaltato dall'animale.
8. Ai proprietari dei cani che non ottemperano alle norme del presente articolo oltre alla contestazione di eventuali illeciti, saranno impartite prescrizioni per l'adeguamento dal Servizio Veterinario dell'AUSL.

Art. 23 - Attività motoria

1. Chi detiene un cane dovrà provvedere a consentirgli, quotidianamente, l'opportuna attività motoria in relazione alla razza, età, attitudine e grado di allenamento.
2. I cani tenuti in appartamento, custoditi in box o trattenuti alla catena devono poter effettuare regolari uscite giornaliere.
3. Durante le uscite giornaliere, non si dovrà forzare l'andatura o costringerlo a correre, o impedire all'animale di espletare le proprie esigenze fisiologiche e comportamentali.
4. E' vietato condurre cani con l'ausilio di mezzi motorizzati.

Art. 24 – Conduzione

1. I cani di proprietà che circolano nelle vie e in altri luoghi aperti frequentati dal pubblico, nonché nei luoghi in comune degli edifici in condominio, devono essere condotti utilizzando sempre il guinzaglio ad una misura non superiore a mt 1,50.
2. Il conduttore dovrà portare con sé una museruola rigida o morbida da applicare al cane in caso di rischio per l'incolumità di persone o animali o su richiesta delle autorità competenti.
I cuccioli fino ai sei mesi di età non hanno l'obbligo della museruola.
3. I soggetti di comprovata indole aggressiva devono essere sempre condotti con guinzaglio e museruola.
4. Temporanei esoneri dall'obbligo della museruola, per i cani con particolari condizioni fisiologiche o patologiche, possono essere concessi, su certificazione medico-veterinaria che indichi il motivo e il periodo di esenzione. Tale attestazione dovrà essere esibita a richiesta degli Organi di controllo; i cani sono comunque condotti sotto la responsabilità del proprietario o del detentore che adotterà gli accorgimenti necessari.

Art. 25 - Aree e percorsi destinati ad attività di sgambamento

1. Nell'ambito di giardini, parchi ed altre aree a verde di uso pubblico, possono essere individuati, mediante appositi cartelli e recinzioni, aree e percorsi destinati a sgambamento libero dei cani, dotati anche degli opportuni servizi.
2. Negli spazi a loro destinati, i cani possono muoversi, correre e giocare liberamente, senza guinzaglio e museruola, sotto la responsabilità degli accompagnatori.
3. Prima di liberare il cane nell'area di sgambamento è opportuno tener presente le eventuali conflittualità con i cani già presenti.
4. E' vietato l'accesso ai cani in aree destinate e attrezzate per particolari scopi come le aree giochi per bambini o quando a tal fine siano chiaramente delimitate e segnalate con appositi cartelli di divieto, in applicazione di specifiche ordinanze sindacali.

Art. 26 - Cani guida di persone non vedenti

1. Le persone non vedenti hanno diritto, a farsi accompagnare dal proprio cane guida su ogni mezzo di trasporto e ad accedere con esso agli esercizi aperti al pubblico.
2. Sui mezzi di trasporto pubblico non deve essere corrisposto per il cane alcun biglietto o sopratassa.
3. I conduttori di cani guida sono esentati dall'obbligo di raccolta delle deiezioni.

Art. 27 - Centri Addestramento ed Educazione

1. Chi intende attivare un centro addestramento cani deve presentare Segnalazione Certificata di Inizio Attività, presso gli uffici comunali competenti, corredata dalle opportune autocertificazioni, attestazioni e asseverazioni.
Alla S.C.I.A. dovrà essere allegato il curriculum degli addestratori impiegati ed una dichiarazione nella quale si impegna a non utilizzare metodi coercitivi, a non eseguire addestramenti intesi ad esaltare l'aggressività dei cani e rispettare le disposizioni del presente Regolamento. Il presente articolo non è applicabile all'attivazione di specifiche zone e campi di addestramento per i cani da caccia, per i quali si rimanda all'Amministrazione Provinciale competente ed alla specifica normativa in materia.

Art. 28 - Strutture comunali per il ricovero di cani randagi

1. Il ricovero e la custodia dei cani randagi e vaganti ritrovati nel territorio comunale sono assicurati dal Comune mediante apposita struttura di ricovero.
2. Il proprietario che si avvalga della facoltà di rinunciare alla proprietà di uno o più cani deve inoltrare domanda al Sindaco e fornire adeguate motivazioni che lo spingono alla scelta.
Se la cessione è motivata dall'aggressività del cane, l'Amministrazione Comunale segnalerà il caso al Servizio Veterinario dell'AUSL, il quale attiverà la procedura per la classificazione del rischio provocato da cani con aggressività non controllata, prescrivendo i percorsi di controllo e rieducazione dell'animale ai fini della prevenzione dalle morsicature.
3. E' fatto divieto di mettere in atto catture di cani randagi e/o vaganti, ad eccezione di quelle effettuate da operatori competenti individuati da leggi vigenti, salvo comprovata causa di forza maggiore.

Art. 29 - Cani adottati da strutture pubbliche e private

1. Al fine di incentivare le adozioni dei cani ricoverati presso il canile comunale, i legali rappresentanti di case di riposo, case di cura, circoli aziendali, centri anziani, centri di recupero sociale, organizzazioni ed associazioni site sul territorio comunale possono richiedere cani in adozione, al quale il Comune, per il tramite del soggetto gestore della struttura, assicurerà, oltre alle profilassi necessarie, la sterilizzazione, l'identificazione mediante microchip e l'assistenza veterinaria gratuita (ad esclusione dei farmaci, degli esami o interventi specialistici), presso l'ambulatorio della struttura pubblica fino al termine della vita dell'animale.
2. I cani adottati sulla base del presente articolo, devono essere accuditi da una persona che se ne assume la responsabilità ai sensi delle leggi vigenti, al quale sarà trasferita la titolarità della proprietà mediante l'iscrizione all'Anagrafe Canina.

Titolo V – GATTI

Art. 30 – Definizioni

1. S'intende libero un gatto non di proprietà che vive in libertà.

2. Per "colonia felina" s'intende uno o più gatti, che risulti vivere stabilmente in libertà e in modo stanziale.
3. Per habitat di colonia felina, indipendentemente dal fatto che sia accudita o no dai cittadini, s'intende qualsiasi territorio o porzione di esso, nel quale viva stabilmente una colonia di gatti liberi.
4. Le persone che accudiscono i gatti liberi che vivono nelle colonie feline sono denominate "referenti di colonia".

Art. 31. Struttura comunale per il ricovero di gatti

1. Il ricovero e la custodia dei gatti con accertate abitudini domestiche o non inseribili in colonie feline, di proprietà di persone decedute, o non in grado di accudire animali, sono assicurati dal Comune mediante apposita struttura di ricovero.
2. Nel caso in cui il proprietario intenda rinunciare alla proprietà di uno o più gatti, deve inoltrare domanda al Sindaco e fornire adeguate motivazioni che lo spingono alla scelta.

Art. 32 - Gatti di proprietà

1. Al fine di contenere l'incremento della popolazione felina, è auspicabile che i gatti di proprietà che sono lasciati liberi di girare sul territorio siano sterilizzati a cura e spese del proprietario.

Art. 33 - Colonie feline

1. Le colonie feline sono tutelate e gestite dal Comune attraverso i referenti che le accudiscono. Il Comune può stipulare una convenzione per la gestione delle stesse con i referenti o le associazioni che li rappresentano.
2. Il riconoscimento di nuova colonia felina, é effettuato dal Comune su richiesta inoltrata al Sindaco da qualunque cittadino.
3. Il Comune in collaborazione con le associazioni zoofile, può promuovere corsi di formazione al fine di rilasciare un tesserino di riconoscimento al referente di colonia felina.
4. Ai referenti deve essere permesso l'accesso, al fine dell'alimentazione e della cura dei gatti, in qualsiasi area di proprietà comunale; negli spazi privati, l'accesso è subordinato al consenso del proprietario.
5. E' vietato a chiunque ostacolare l'attività di gestione di una colonia ed asportare o danneggiare gli oggetti impiegati per la sua gestione.
6. Le colonie feline sono censite dal Comune, in collaborazione con le associazioni aventi finalità zoofile, i referenti o singoli cittadini, d'intesa con il Servizio Veterinario dell'Azienda USL.
7. Il censimento deve essere annualmente aggiornato, sia con riferimento al numero dei gatti che compongono la colonia, che al numero dei gatti sterilizzati e delle loro condizioni di salute. I referenti s'impegnano a collaborare all'attuazione delle cure veterinarie dei gatti delle colonie, secondo gli accordi, i programmi e le priorità che saranno d'intesa stabiliti tra il Comune e i referenti o l'associazione convenzionata.
8. Il Servizio Veterinario dell'AUSL territorialmente competente attua programmi annuali di sterilizzazione dei gatti presenti nella colonia. I referenti s'impegnano a collaborare all'attuazione di detti programmi, secondo gli accordi e le priorità che sono d'intesa stabilite tra il Servizio Veterinario ed il Comune.

9. Il Comune potrà stipulare annualmente una convenzione con associazioni di protezione animale per l'aggiornamento del censimento e delle statistiche delle colonie feline.
10. Le colonie di gatti liberi non possono essere spostate dal luogo dove abitualmente risiedono. Eventuali trasferimenti potranno essere autorizzati dal Comune.

Art. 34 - Alimentazione dei gatti liberi

1. Il referente di colonia che alimenta gli animali è obbligato a rispettare le norme per l'igiene del suolo pubblico e/o privato, utilizzando supporti per la somministrazione del cibo, evitandone la dispersione sul suolo e provvedendo ad un'immediata pulizia, senza lasciare sul terreno piatti o contenitori dopo il pasto degli animali. Sul suolo potrà rimanere solo la ciotola per l'acqua; l'eventuale scorta di cibo deve essere riparata all'interno delle casette.

Titolo VI - CONIGLI DA COMPAGNIA – FURETTI

Art. 35 – Detenzione

1. I conigli e i furetti devono essere posti in luoghi privi di correnti d'aria, ristagni d'umidità ed al riparo da temperature eccessive; i contenitori dell'acqua e del cibo dovranno essere sempre riforniti.
2. La detenzione permanente in gabbia è vietata, a tal fine, devono essere garantite alcune ore al giorno di gioco ed esplorazione dell'ambiente al di fuori della gabbia.
3. E' auspicabile che la femmina non destinata annualmente alla riproduzione, sia sterilizzata per evitare gravi problemi di salute.

Art. 36 - Caratteristiche delle gabbie

1. La struttura della gabbia deve rispondere alle esigenze etologiche della specie ed al tempo che l'animale vi trascorrerà. I materiali devono essere atossici, resistenti, impermeabili e facilmente pulibili. Il fondo non deve essere a griglia o a rete e deve essere coperto da un sufficiente strato di materiale assorbente, atossico e privo di polveri. All'interno della gabbia deve essere presente una zona rifugio buia ed accogliente in cui l'animale può ritirarsi.
2. Al fine di garantire un minimo di attività motoria, l'animale deve essere in grado di sollevarsi sugli arti posteriori e distendersi completamente all'interno della gabbia.

Titolo VII – UCCELLI

Art. 37 – Detenzione

1. La gabbia o la voliera va sistemata in un ambiente luminoso, senza correnti d'aria, al riparo dall'umidità e dove sia possibile per gli animali seguire l'adeguato fotoperiodo.
2. Le voliere e le gabbie posizionate all'aperto devono disporre di una tettoia che fornisca adeguato riparo.

Art. 38 - Caratteristiche delle gabbie

1. Le gabbie per piccoli uccelli ornamentali devono avere la griglia sul fondo che impedisca agli animali il contatto con le feci e con cibo caduto contaminato.
2. Devono essere presenti all'interno della gabbia almeno due posatoi, possibilmente di diametro diverso, posti a differenti altezze.

Art. 39 - Protezione degli uccelli minacciati o in via di estinzione

1. E' vietata la distruzione dei nidi di rondine, balestruccio, rondone e topino quali specie in declino.

Art. 40 - Controllo dei colombi in ambito urbano

1. Al fine di contenere l'incremento delle colonie dei colombi (*Columbia livia domestica*), per salvaguardarne la salute, per tutelare l'aspetto igienico sanitario e il decoro urbano, nonché per perseguire l'equilibrio dell'ecosistema territoriale:
 - a. è fatto divieto su tutto il territorio comunale di somministrare in modo sistematico alimenti ai colombi allo stato libero;
 - b. è fatto obbligo ai proprietari degli stabili di porre in essere quanto necessario per evitare l'insediamento e la nidificazione dei colombi, nel rispetto del benessere degli animali.
2. E' vietato il rilascio in ambiente, in occasione di cerimonie o feste, di colombi o tortore, ad eccezioni di quelli di proprietà di associazioni colombofile, alle quali ci si potrà rivolgere per l'organizzazione dei suddetti eventi.

Titolo VIII – ANIMALI ACQUATICI – ANFIBI – RETTILI

Art. 41 – Caratteristiche e dimensioni di acquari, terracquari e teche

1. Acquari, terracquari e teche (di seguito nominati "contenitori") devono essere predisposti in modo tale da evitare la fuga degli animali detenuti.
2. I contenitori devono duplicare gli elementi essenziali dell'ambiente naturale delle specie in essi detenute e presentare internamente superfici ed arredi che evitino lesioni agli animali; devono inoltre essere dotati di una zona di rifugio per tutti gli esemplari presenti entro la quale gli animali possano agevolmente nascondersi alla vista e al contatto degli altri animali nonché dell'uomo.
3. Le dimensioni dei contenitori devono essere adeguate alla tipologia di animali, piante, e sistemi di controllo presenti, evitando fenomeni di sovraffollamento tali da compromettere l'equilibrio ecologico all'interno del contenitore ed in ogni caso devono consentire movimenti agevoli degli animali in ogni direzione nonché l'inversione del senso di marcia.
4. In ogni acquario o terracquario devono essere garantiti il ricambio, la depurazione, la filtrazione e l'ossigenazione, dell'acqua, le cui caratteristiche chimico-fisiche e di temperatura devono essere conformi alle esigenze fisiologiche delle specie ospitate in riferimento al loro habitat naturale.
5. I contenitori per specie anfibe devono presentare un settore acquatico destinato all'immersione, ed un settore destinato alla vita terrestre agevolmente raggiungibile da tutti gli esemplari ospitati. Entrambi i settori devono avere dimensioni tali da permettere in ciascuno i movimenti agevoli degli animali in ogni direzione.
6. I terrari devono presentare sistemi di controllo ambientale (aerazione, termoregolazione e illuminazione) correttamente funzionanti e calibrati secondo le esigenze delle specie contenute.

7. Sono vietati contenitori di forma sferica.

Art. 42 – Commercializzazione prodotti della pesca vivi

E' vietato:

1. conservare ed esporre per la commercializzazione sia all'ingrosso sia al dettaglio, nonché per la somministrazione, prodotti della pesca vivi ad esclusione dei molluschi bivalvi al di fuori di adeguate vasche munite d'impianto di ossigenazione e depurazione dell'acqua;
2. mantenere crostacei vivi sul letto di ghiaccio;
3. tenere legate le chele ai crostacei, fatta salva la fase di commercializzazione.

Titolo IX - ANIMALI ESOTICI

Art. 43 – Detenzione

1. E' fatto obbligo ai detentori di animali esotici o selvatici di riprodurre le condizioni climatiche, fisiche ed ambientali dei luoghi ove queste specie si trovino in natura.
2. E' vietata la detenzione e il commercio nel territorio comunale di animali che possono costituire pericolo per la salute e l'incolumità pubblica ai sensi delle vigenti norme.

Titolo X - PET THERAPY

Art. 44 - Terapie assistite con l'impiego di animali

1. Il Comune promuove nel suo territorio le attività di cura, di riabilitazione e assistenza con l'impiego di animali da compagnia, effettuate da persone con competenza specifica.
2. La cura e la salute degli umani in queste attività non potrà essere conseguita a danno della salute e dell'integrità degli animali. In nessun caso le prestazioni devono comportare per l'animale fatiche o stress psichici o fisici, né consistere in attività che comportino dolore, angoscia, danni psicofisici temporanei o permanenti.
3. A tutte le attività dovrà assistere un pet-partner che avrà la responsabilità della salute e dell'integrità degli animali.
4. Ai fini di una corretta attuazione dei programmi di attività e di terapie assistite dagli animali, è vietata l'utilizzazione di cuccioli e di animali selvatici.

Titolo XI - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 45 – Sanzioni

Ferma restando l'applicazione delle sanzioni penali previste dalle leggi vigenti, le seguenti violazioni sono così sanzionate:

- a) per l'inosservanza delle norme di cui agli articoli:
- 9 – detenzione di animali, comma 4, 6, 7;
 - 10 – mancato benessere e maltrattamento di animali;
 - 11 – fauna selvatica e minore, comma 2,3;
 - 12 – abbandono di animali;
 - 13 – avvelenamento di animali, comma 1;
 - 17 – divieto di offrire animali in premio, vincita, oppure omaggio;
 - 18 – obblighi degli allevatori o possessori di animali a scopo di commercio e dei responsabili delle pensioni per animali da compagnia. Esposizione di animali negli esercizi commerciali;
 - 20 – spettacoli, competizioni, esibizioni, gare e intrattenimenti con l'utilizzo di animali, comma 1,4;
 - 33 – colonie feline, comma 5;
 - 39 – protezione degli uccelli minacciati o in via di estinzione;
 - 42 – commercializzazione prodotti della pesca vivi;
 - 43 – animali esotici, comma 2;

si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da € 100,00 a € 500,00.

- b) per l'inosservanza delle norme di cui agli articoli:

- 9 – detenzione di animali, comma 3;
- 14 – accesso degli animali sui servizi di trasporto pubblico;
- 15 – accattonaggio con animali;
- 21 – detenzione (cani);
- 22 – caratteristiche delle strutture di ricovero;
- 23 – attività motoria;
- 24 – conduzione (cani);
- 25 – aree e percorsi destinati ad attività di sgambamento, comma 4;
- 33 – colonie feline comma 5;
- 34 – alimentazione dei gatti liberi;
- 35 – detenzione (conigli, furetti);
- 36 – caratteristiche delle gabbie;
- 37 – detenzione (uccelli);
- 38 – caratteristiche delle gabbie;
- 40 – controllo dei colombi in ambito urbano;
- 41 – caratteristiche e dimensioni di acquari, terracquari e teche;
- 43 – animali esotici, comma 1;

si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 150,00.

Art. 46 – Vigilanza

1. Sono incaricati di far rispettare il presente regolamento, gli appartenenti, all'Arma dei Carabinieri, al Corpo della Polizia di Stato e della Polizia Municipale, al Corpo Forestale dello Stato, il Servizio Veterinario, la Polizia Provinciale, le Guardie Zoofile Volontarie e le Guardie Giurate Ecologiche Volontarie, queste ultime previa convenzione con il Comune.

Art. 47 - Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore il trentesimo giorno dalla sua pubblicazione.

Normativa di riferimento comunitaria e nazionale in ordine cronologico

- 1) Legge n. 611 del 12.6.1913, "Provvedimenti per la protezione degli animali";
- 2) R.D. n. 3298 del 20/12/1928, "Approvazione del regolamento per la vigilanza delle carni";
- 3) R.D. n. 1398 del 19/10/1930 "Codice Penale" in part. artt. 500- 544 bis – 544 ter – 544 quater- 544 quinquies- 544 sexies – 638 – 672 – 727;
- 4) Legge di Pubblica Sicurezza R.D. 18/06/1931 n. 773 Artt. 70 e 129;
- 5) R.D. n. 262 del 16/03/1942 "Codice Civile" in particolare artt. 823-824- 826- 925 – 2052;
- 6) D.P.R. n. 320 dell'8.2.1954, Regolamento di Polizia Veterinaria;
- 7) Legge n. 337 del 18.3.1968 "Disposizioni sui circhi equestri e sullo spettacolo viaggiante";
- 8) Legge n. 222 del 12/04/1973 "Ratifica ed esecuzione della Convenzione Europea sulla protezione degli animali nei trasporti internazionali (ETS 65), adottata a Parigi il 13/12/1968;
- 9) Legge n. 37 del 14/02/1974, come modificata dalle L. 376/1988 e L. n. 60 del 08/02/2006 "Gratuità di trasporto dei cani guida dei ciechi sui mezzi di trasporto pubblico";
- 10) Dichiarazione universale dei diritti degli animali proclamata a Bruxelles su iniziativa dell'UNESCO il 27.1.1978
- 11) DPR 31.3.1979 "Perdita di personalità giuridica di diritto pubblico dell'Ente Nazionale Protezione Animali, che continua a sussistere come persona giuridica di diritto privato"- art. 3 che attribuisce ai Comuni la funzione di vigilanza sull'osservanza delle Leggi e dei regolamenti generali e locali, relativi alla protezione degli animali ed alla difesa del patrimonio zootecnico;
- 12) L. n.689 del 24/11/1981 "modifiche al sistema penale";
- 13) D.P.R. n.. 624 del 05/06/1982, in attuazione della Direttiva CEE n. 77489, relativa alla protezione degli animali nei trasporti internazionali;
- 14) D.M. 31.12.1983 di attuazione del Regolamento CEE n. 338/97 del 9.12.1996 e del Regolamento CEE n. 1808/01 del30.08.2001, concernente l'applicazione nella Comunità Europea della convenzione di Washington sul "commercio internazionale della specie di flora e fauna selvatiche, loro parti e prodotti derivanti, minacciate di estinzione";
- 15) Circolare del Ministero dell'Interno del 20.3.1985, n. 559/c, relativa all'esercizio delle funzioni amministrative attribuite ai Comuni ai sensi dell'art. 19 del DPR 24.7.1977, n. 616, concernente "attuazione della delega di cui all'art.1 della L. 22.7.1995, n. 382" Divieto di rilascio di licenza di pubblica sicurezza per manifestazioni di tiro al volo su animali vivi";
- 16) Convenzione Europea per la protezione degli animali da compagnia approvata il 13/11/1987
- 17) Legge n. 281 del 14.8.1991, "Legge quadro in materia di animali da affezione e prevenzione del randagismo", come modificata dalla Legge 24/12/2007 n. 244 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato" (art. 2 – commi 370 e 371);
- 18) Legge n. 150 del 7/2/1992, e successive modificazioni con L. n. 59 del 13/3/1993 e D.Lgs. 275/2001, che disciplina i reati relativi all'applicazione in Italia della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione;
- 19) D.Lgs. n. 116 del 27.1.1992, in attuazione della direttiva CEE n. 86/609, in materia di protezione degli animali utilizzati a fini sperimentali o ad altri fini scientifici;
- 20) Legge n. 157 dell'11.2.1992 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio")
- 21) D.P.R. n.495 del 16/12/1992 – Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada (art.226);
- 22) Circolare del Ministero della Sanità n. 22 del 12.8.1993, "Esportazione di cani randagi";
- 23) Legge n. 413 del 12/10/1993 "Norme sull'obiezione di coscienza alla sperimentazione animale";
- 24) D.M. 19.4.1996 "Elenco delle specie animali che possono costituire pericolo per la salute e l'incolumità pubblica e di cui è proibita la detenzione";
- 25) Delibera CITES del 10.5.2000 in materia di "Criteri per il mantenimento di animali nei circhi e nelle mostre viaggianti" del Ministero dell'Ambiente, integrata con atto del 19.4.2006 prot. DPN/10/2006/11106;
- 26) D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";
- 27) Decreto del Ministero dell'Ambiente del 03.05.2001 "Istituzione del registro di detenzione degli esemplari di specie animali";

- 28) D.Lgs. n. 146 del 26/03/2001 "Attuazione della direttiva 98/58/CE relativa alla protezione degli animali negli allevamenti";
- 29) Circolare del Ministero della Sanità n. 5 del 14.5.2001 "Attuazione della Legge 14 agosto 1991, n. 281";
- 30) Decreto del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio dell'08/01/2002 "Istituzione del registro di detenzione delle specie animali e vegetali";
- 31) Legge n. 3 del 16.01.2003 "Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione";
- 32) Accordo "Stato-Regioni" sul benessere degli animali da compagnia e pet-therapy del 6.02.2003;
- 33) DPCM del 28/02/2003 "Recepimento dell'accordo recante disposizioni in materia degli animali da compagnia e pet-therapy";
- 34) Legge n. 213 dell'01/08/2003 "Divieto di commercio e detenzione di aracnidi altamente pericolosi per l'uomo";
- 35) DIRETTIVA 2003\157 CEE recepita con DLGS 15/02/05 n 50 sulla Vivisezione
- 36) Legge 20.7.2004 n. 189 "Disposizioni concernenti il divieto di maltrattamento degli animali, nonché di impiego degli stessi in combattimenti clandestini o competizioni non autorizzate";
- 37) Regolamento (CE) del 22/12/2004 n.1/2005 – Regolamento del Consiglio sulla protezione degli animali durante il trasporto e le operazioni correlate, modifica direttive e regolamenti precedenti;
- 38) D.Lgs. n. 151 del 25/07/2007 "Disposizioni sanzionatorie per la violazione delle disposizioni del Regolamento (CE) n. 1/2005 sulla protezione degli animali durante il trasporto e le operazioni correlate";
- 39) Trattato dei Paesi dell'Unione Europea sottoscritto il 13.12.2007 (in vigore dall'1.1.2009) che riconosce giuridicamente gli animali come esseri senzienti
- 40) Ordinanza del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali del 6/8/2008
- 41) Ordinanza contingibile ed urgente concernente misure per l'identificazione e la registrazione della popolazione canina";
- 42) Ordinanza del 18/12/08 Norme sul divieto di detenzione e di utilizzo di esche e di bocconi avvelenati
- 43) Ordinanza contingibile ed urgente concernente la tutela dell'incolumità pubblica dall'aggressione dei cani. (GU n. 68 del 23-3-2009).
- 44) L 120/2010 Modifiche al Codice della Strada: nuovo comma 9 bis art-189

Normativa di riferimento Regione Emilia Romagna in ordine cronologico

- 1) Circolare dell'Assessorato alla Sanità della Regione Emilia-Romagna n. 7/1999 riguardante "Norme per il controllo della popolazione canina – requisiti strutturali e gestionali delle strutture di ricovero";
- 2) Legge della Regione Emilia Romagna n. 27 del 07/04/2000, "Nuove norme per la tutela ed il controllo della popolazione canina e felina", come modificato dalla L.R. n. 7 del 06/04//2001;
- 3) Delibera di Giunta Regionale n. 1608 del 03/10/2000 – "Definizione dei criteri, procedure e modalità per l'identificazione dei cani mediante microchips";
- 4) Legge della Regione Emilia-Romagna n. 20 dell'1/08/2002 "Norme contro la vivisezione", come modificata dalla Legge Regionale 17/2/2005 n. 4;
- 5) Delibera di Giunta Regionale n.2763 del 30/12/2002 "Accordo Regione Università."
- 6) Delibera di Giunta Regionale n. 339/04 "Modifica delle procedure per l'identificazione dei cani mediante microchips"
- 7) Legge Regione Emilia-Romagna n. 5 del 17/02/2005 "Norme a tutela del benessere animale";
- 8) Delibera della Giunta Regionale dell'Emilia-Romagna n. 736/2005 del 9/5/2005 "Prime disposizioni per le attività di formazione dei responsabili di strutture di commercio, allevamento, addestramento e custodia degli animali da compagnia in attuazione della L.R. n. 5 del 17.2.2005 ;
- 9) Delibera Giunta Regionale dell'Emilia-Romagna n. 394/2006 "Indicazioni tecniche in attuazione alla L.R. n. 5/2005 relativa alla tutela del benessere degli animali";
- 10) Legge regionale n15/2006 disposizioni per la tutela della fauna minore in Emilia Romagna
- 11) Delibera Giunta Regionale dell'Emilia-Romagna n. 647/2007 "Indicazioni tecniche in attuazione alla L.R. n. 5/2005 relativa alla tutela del benessere degli animali. Parziale modifica alla delibera n. 394/2006".
- 12) DGR 139/2011 "Definizione della procedura di acquisto e distribuzione dei microchip di identificazione e di registrazione dei cani presenti sul territorio della Regione Emilia Romagna"

Giurisprudenza

- *Sentenza della Cassazione Civile – Sezione II – n. 12028 del 4.12.1993, in riferimento alla detenzione di animali in condominio;*
- *Sentenza della Corte Suprema di Cassazione – Sezione 5 Penale – n. 9556 del 13.8.1998, in riferimento alla mancanza di assistenza degli animali dal punto di vista sanitario;*
- *Sentenza della Corte Suprema di Cassazione – Sezione I Penale – n. 1109 del 9.12.1999, in riferimento al latrato notturno dei cani;*
- *Sentenza della Corte di Cassazione Penale – Sez. III del 24.1.2006, n. 2774, che sancisce come reato di cui all'art. 727 c.p. il sovraffollamento dei canili;*
- *Sentenza della Corte di Cassazione Penale – Sez. III del 18.4.2007 n. 21805 che sancisce che "l'animale condotto al seguito o trasportato in autovettura richiede la stessa attenzione e diligenza che normalmente di usa verso un minore".*
- *Documento tecnico-scientifico del Ministero della Salute redatto il 29/07/2007 dal Centro di Riferenza Nazionale per il Benessere degli Animali sulla "Sofferenza di aragoste e astici vivi con chele legate e su letto di ghiaccio durante la fase di commercializzazione".*